



PERSONALE MILITARE, PATOLOGIE E LESIONI: RICONOSCIMENTO DIPENDENZA DAL SERVIZIO E RICHIESTA DANNI E ALTRI BENEFICI (PENSIONE PRIVILEGIATA ED EQUO INDENNIZZO)

SCHEMA TECNICA DESCRITTIVA

Particolare tutela negli ultimi anni è stata riconosciuta ai **militari che hanno contratto in servizio delle patologie o addirittura decessi** il cui sorgere è strettamente collegato all'ambiente militare in cui operano: si pensi all'esposizione all'uranio impoverito o all'amianto - causa di tumori in occasione di svolgimento di missioni all'estero (Afghanistan, Kosovo) - o a diverse malattie con eziologia multifattoriale e che con "elevata probabilità" possono ricondursi agli ambienti militari (quali diverse forme di epatite o carcinoma alla tiroide).

In questi casi, però, il problema è poter provare uno stretto nesso causale tra insorgenza della malattia e contesto in cui il militare ha operato.

Numerose sono state recentemente le sentenze – **alcune delle quali ottenute dallo Studio** - favorevoli al personale militare sia della Corte dei Conti che dei Tar e del Consiglio di Stato, nelle quali si è affacciata anche la **possibilità che la sussistenza del nesso causale possa essere dimostrata, ed accertata, anche in termini probabilistico – statistici, sulla base della circostanza che i militari non hanno ottenuto adeguate protezioni durante lo svolgimento della propria attività**. In tali ipotesi, è quindi possibile agire prima con una richiesta stragiudiziale di carattere risarcitorio e poi anche in giudizio, ed il tutto con buone chances di riuscita, salvo che l'amministrazione non riesca a provare la dipendenza della malattia da fattori del tutto autonomi dallo svolgimento del servizio (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, [Sent., 10-02-2012, n. 321](#); T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 04-03-2014, n. 649, tar Torino 6.03.2015, conf.: Corte dei Conti Lazio sent. 369/13, Corte Conti, Veneto, n. 736/2010 Abruzzo n. 290/2012, Corte dei conti Palermo n. 380/ 2017), Cassazione 23300/2016).

Avvocati Rando Gurrieri Di Martino & Partners, forte della propria esperienza, ha quindi deciso, anche per venire incontro alle molteplici richieste che sono state avanzate allo Studio, di indire una **mirata Campagna Legale, sull'intero territorio nazionale, diretta alla tutela del personale militare in questione**.

Di seguito, se ne riassumono gli elementi rilevanti (Destinatari – Giurisdizione – Benefici ritraibili):

DESTINATARI DELLA CAMPAGNA E TERMINI PER RICORRERE

- **Chi può agire in giudizio:** Possono agire in giudizio sia i militari che abbiano subito lesioni o infermità (sia in servizio che non) sia gli aventi diritto in caso di decesso.
- **Termini presentazione domanda riconoscimento causa servizio:** ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o



dell'aggravamento. Tutto ciò vale anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

La presentazione della richiesta di equo indennizzo (se l'infermità è ascrivibile a tabella come da D.p.R. in materia) può essere **successiva o contestuale** alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta **nel corso del procedimento di riconoscimento** di causa di servizio oppure entro e non oltre 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento concessivo della dipendenza da causa di servizio. L'istanza può essere presentata dal dipendente in quiescenza qualora la menomazione dell'integrità fisica si manifesti entro 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a 10 per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica. La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli **eredi** del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.

GIURISDIZIONE E BENEFICI RITRAIBILI

- **Giurisdizione** in caso di rigetto della domanda di dipendenza di causa di servizio da parte del Comitato di Verifica per le cause di servizio dopo presentazione di istanza in via amministrativa all'Ente di Appartenenza o dove è stato prestato il servizio: **Corte dei Conti (anche per il personale ancora in servizio) e Tar** (entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto che rigetta la dipendenza da causa di servizio) del luogo di residenza del ricorrente.

In molti casi, opportuno optare per giudizio presso Corte dei Conti (che potrà essere proposto senza limiti di tempo, non essendo previsto alcun termine decadenziale, ed anche nell'ipotesi in cui non sia stato proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero il ricorso stesso sia stato respinto, avendo l'interessato la possibilità di **rimettere tutto in gioco** sia ai fini pensionistici che, se necessario, di carriera) per le motivazioni che, sinteticamente, si espongono in corsivo.

*Il Tar accoglie il ricorso, si limita esclusivamente all'annullamento dell'atto, senza sostituire con la propria decisione il decreto negativo, rinviando la documentazione all'Amministrazione resistente per una nuova pronuncia, che potrebbe ancora una volta essere negativa, come spesso accade. I poteri istruttori e di merito dalla Corte dei conti sono invece diversi e decisamente più ampi. In tale Sede giurisdizionale, nel rispetto del contraddittorio, il Giudice può entrare nel merito della vicenda professionale del ricorrente e nella concreta valutazione dell'infermità o della lesione in rapporto all'attività prestata disponendo a tal fine l'acquisizione di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio che, sulla base della documentazione in atti, comprese eventuali perizie di parte e quasi sempre su visita diretta dell'interessato che può essere assistito dal proprio perito medico legale, esprime un nuovo parere sulla dipendenza da causa di servizio. La Corte dei conti, quindi, in perfetta autonomia, può valutare concretamente tutti gli elementi, i fattori di servizio e le circostanze ambientali e operative incidenti causalmente o concausalmente sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità, con una **sentenza che, se positiva, non soltanto annulla il decreto negativo, ma dichiara la dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, senza necessità di ulteriore istruttoria da parte dell'Amministrazione**).*



Il personale interessato a ricorrere alla Corte dei conti è:

1. chi voglia ottenere durante l'attività tutti i benefici connessi alla causa di servizio negata e garantirsi il diritto (futuro) alla pensione privilegiata;
2. chi è stato dichiarato parzialmente inidoneo al servizio, che potrebbe vantare il diritto alla permanenza nel ruolo militare con mansioni d'ufficio e garantirsi la pensione privilegiata in caso di dispensa;
3. chi è stato dichiarato assolutamente inidoneo al servizio militare incondizionato che oltre a transitare ai ruoli civili, potrebbe beneficiare della pensione privilegiata (art. 139 del T.U. 1092/73).
4. chi, anche se riconosciuto idoneo a seguito della contratta menomazione, voglia ipotecare il proprio futuro con il preventivo riconoscimento della causa di servizio ai fini del diritto a pensione privilegiata per infermità negata.